

# INFORMA

## IMPRESA

DIRETTORE RESPONSABILE GIULIO CESARE PROIETTI

Supplemento a Impresa Notizie –

Registrazione Tribunale di Perugia n. 58/99 del 27/10/99

Terni Settembre 2003

## RAPPORTI DI LAVORO



**VISITA IL NOSTRO SITO:**

**[www.cnaterni.it](http://www.cnaterni.it)**



Per qualsiasi problema inerente la tua attività, contattaci segnalandoci, se vuoi, il tuo indirizzo:  
**[segreteria@cnaterni.it](mailto:segreteria@cnaterni.it)**

### IN QUESTO NUMERO:

- \* SICUREZZA NEI CANTIERI – NUOVE NORME
- \* COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R. - AGOSTO 2003
- \* ANCHE LA LEGGE "BIAGI" CHIEDE PIU' REGOLARITA'
- \* NOVITA' SUI LAVORI SU SCALE E PONTEGGI
- \* LAVORO STRAORDINARIO – PRIMA DENUNCIA ENTRO FINE SETTEMBRE
- \* DOCUP OB. 2 (2000-2006) INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RICOMPRESSE NELL'OBIETTIVO COMUNITARIO
- \* RASSEGNA STAMPA: NOTA DELLA C.N.A. NAZIONALE SUL NUOVO CONCORDATO



**Confederazione Nazionale**  
dell'**Artigianato** e della **Piccola**  
e **Media Impresa**

**Associazione Provinciale di Terni**  
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16  
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355

## **SICUREZZA NEI CANTIERI - NUOVE NORME**

Cantieri edili secondo la normativa U.E. In vigore dal 5 settembre 2003 le nuove norme sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Il regolamento pubblicato sulla G.U. n. 193/03, ha lo scopo contrastare gli infortuni sul lavoro.

Il ruolo principale è affidato al coordinatore per la progettazione, incaricato di progettare le singole lavorazioni, di suddividerle in sottofasi di lavoro e di analizzare i relativi rischi. Con un ritardo di oltre tre anni sulla tabella di marcia, il nuovo regolamento, voluto dalla legge n. 109/94, andrà a completare il quadro delle disposizioni già previste dal dlgs n. 494/96 che ha recepito la direttiva comunitaria concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili. Il nuovo regolamento contiene prescrizioni di tipo organizzativo, rivolte in primo luogo ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, ai quali vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri, con l'obbligo prioritario di ridurre gli incidenti mortali e gli infortuni nei cantieri legati, in qualche modo, a una carenza, in fase progettuale, di organizzazione del cantiere.

### DOCUMENTI PREVISTI

La disciplina affida un ruolo centrale ai coordinatori: si tratta di figure di professionalità specifiche in materia di sicurezza in edilizia. In base al nuovo regolamento, il coordinatore di troverà coinvolto nella progettazione dell'intera opera e, con riferimento alla sicurezza sul

lavoro, dovrà contribuire alla stesura dei tre documenti fondamentali: il Psc (Piano di sicurezza e coordinamento), il Pss (Piano di sicurezza sostitutivo) e il Pos (Piano operativo di sicurezza).

In base alle prescrizioni del dlsg n. 494/96, il Psc contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi.

Il piano contiene, inoltre, le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Il piano deve risultare costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Il regolamento, al riguardo stabilisce che tale Psc deve essere specificato per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e, individuandone i contenuti minimi, prescrive altresì che sia il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle prescrizioni generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori. L'operazione che conduce alla redazione del Psc, dunque, comprende le scelte progettuali e quelle organizzative, entrambe

condotte in fase di progettazione dal progettista dell'opera con il coordinatore per la progettazione al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi sul lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

Il Pss sarà necessario unicamente per il settore dei lavori pubblici, ove sia prevista la presenza di una sola impresa o nei piccoli cantieri con il coinvolgimento di più imprese, i cui lavori comportano bassi rischi per la sicurezza e un basso impiego di manodopera.

Il Pss contiene gli stessi elementi prescritti per il Psc, ad eccezione della stima dei costi della sicurezza. Deve essere redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario.

Con riferimento a ogni singolo cantiere interessato, infine, ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici è tenuto a redigere il Pos (Piano operativo di sicurezza). E' il documento che contiene, accanto ai dati identificativi dell'impresa esecuttrice, l'indicazione delle specifiche mansioni inerenti alla sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata a tal fine dall'impresa assicuratrice, nonché l'individuazione delle misure preventive e protettive, la documentazione in merito all'informazione e alla formazione dei lavoratori occupati in cantiere.



**Confederazione Nazionale**  
*dell'Artigianato e della* **Piccola**  
*e* **Media Impresa**

**Associazione Provinciale di Terni**  
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16  
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355

## **COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R. – AGOSTO 2003**

Aggiornato il coefficiente per la rivalutazione delle indennità di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 agosto 2003 e il 14 settembre 2003.

La quota di TFR accantonato al 31

dicembre 2002 deve essere rivalutata del 2.259446.

Il calcolo dell'incremento mensile è stato basato sull'indice Istat dei prezzi al consumo.

## **ANCHE LA LEGGE "BIAGI" CHIEDE PIU' REGOLARITA'**

La riforma Biagi riscrive le regole sulla regolarità contributiva. L'applicazione definitiva della riforma del lavoro (L. 30/2003) introdurrà nuove regole per la certificazione delle regolarità contributive, necessaria per la partecipazione agli appalti pubblici, prescritta all'articolo 3 del dlgs 494/96.

Tale disposizione, allo stato attuale, prescrive che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, proceda alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, nonché al richiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuati all'INPS all'INAIL e alle Casse Edili, unitamente a una dichiarazione del CCNL applicato ai lavoratori dipendenti.

La nuova disciplina, conseguente l'entrata in vigore definitiva della riforma del lavoro, riassume i compiti obbligando il committente o il responsabile dei lavori a richiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al CCNL applicato ai dipendenti. Inoltre, semplificando le attuali procedure, prevede che il certificato di regolarità contributiva, invece di essere richiesto presso ciascun Istituto previdenziale (INPS, INAIL e Casse Edili), possa essere rilasciato da ciascun ente, INPS e INAIL per quanto di loro competenza nonché dalle Casse edili che, al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva, dovranno stipulare una apposita convenzione con INPS e INAIL. A tanto, la riforma aggiunge che tale documentazione andrà trasmessa all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività (DIA), unitamente al nominativo dell'impresa esecutrice.

## **NOVITA' SUI LAVORI SU SCALE E PONTEGGI**

Il decreto legislativo n. 235/2003 di attuazione della direttiva 2001/45/CE, fissa i requisiti minimi di sicurezza delle attrezzature utilizzate dai lavoratori per eseguire operazioni su ponteggi o scale mobili.

Il provvedimento che entrerà in vigore da luglio del 2005, modifica

ed integra le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 626/94, prevedendo norme specifiche per i lavori in quota, su scale o pioli o ponteggi mobili.

### LAVORI IN QUOTA

Sono le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di

caduta da altezze superiori a due metri rispetto a un piano stabile. In caso di rischio di infortunio, il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori le attrezzature più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di sicurezza collettive rispetto a quelle individuali e tenendo conto della natura dei lavori da eseguire.

Tra l'altro, i lavori temporanei in quota potranno essere eseguiti soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle vie di accesso, che devono sempre consentire l'evacuazione in caso di pericolo immediato. Inoltre, il passaggio da un sistema di accesso a piattaforma e passerella non deve comportare rischi ulteriori di caduta. Spazi ridotti anche per l'uso dei sostegni a fune, da utilizzare soltanto se non è possibile fare ricorso a misure più sicure oppure in caso di breve durata dei lavori.

In relazione al tipo di attrezzature utilizzate, poi, dovranno essere necessarie per ridurre al minimo i rischi, come per esempio i dispositivi di protezione contro le cadute che devono presentare una configurazione una resistenza tali da evitare o arrestare la caduta stessa e prevenire eventuali lesioni di lavoratori.

#### LAVORI SU SCALE A PIOLI

Il nuovo art. 36-ter del dlgs 626/94 introduce specifiche previsioni per prevenire gli infortuni dovuti all'uso di scale a pioli.

A partire dalla necessità che le stesse poggino su un supporto stabile e resistente, tale da garantire la posizione orizzontale dei pioli stessi. Dovranno poi essere adottate tutte le misure necessarie per evitare lo scivolamento dei piedi delle scale e per garantire il loro aggancio per evitare spostamenti e oscillazioni. Il datore di lavoro dovrà, comunque, assicurare che le scale siano utilizzate in modo tale da consentire in ogni momento un appoggio e una presa sicura agli utilizzatori.

#### LAVORI SU PONTEGGI

Prima fase dell'utilizzo del ponteggio dovrà essere la redazione, a cura del datore di lavoro, di un calcolo di resistenza e di stabilità della struttura, il cui piano di montaggio e smontaggio dovrà essere affidato a persona competente. Quanto alle condizioni di lavoro proprio sui ponteggi, questi dovranno essere stabili, dotati di dispositivi antiscivolo e di dimensioni e forme idonee alla natura dei lavori da eseguire. Una formazione specifica dovrà essere garantita alle persone addette alle attività di montaggio e smontaggio, con particolare attenzione alle misure di prevenzione dei rischi di caduta e di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche.

## **LAVORO STRAORDINARIO – PRIMA DENUNCIA ENTRO FINE SETTEMBRE**

Passa da due giorni a un mese il lasso temporale che i datori di lavoro hanno a disposizione per la comunicazione del superamento delle quarantotto ore settimanali in seguito alla prestazione di lavoro straordinario.

Il Ministro del Lavoro ha infatti preso atto delle difficoltà a raccogliere e comunicare i dati nei termini strettissimi che la circolare n. 27 del 30 luglio scorso, concedeva per la comunicazione relativa al quadrimestre scaduto il 29 agosto. E con una circolare dell'11 settembre 2003, il Ministero modifica il precedente orientamento e consente che la comunicazione venga effettuata entro il mese successivo a quello di scadenza del periodo di riferimento.

Si riapre, quindi, il termine per coloro che non hanno effettuato, entro il primo settembre, la comunicazione e che potranno provvedere all'adempimento entro la fine di questo mese.

Il nuovo termine è fissato a regime, ci sarà quindi tempo sino alla fine di gennaio 2004 per inviare la comunicazione relativa al quadrimestre successivo.

L'articolo 4, commi 3 e 4, del Dlgs 66/03 identifica, infatti, il periodo di riferimento in quattro mesi, che i contratti collettivi possono elevare fino a 6, anche a 12 in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico-organizzativo.

L'obbligo di comunicazione, a consuntivo, è generalizzato ed è posto a carico dei datori di lavoro che occupano, nell'unità produttiva, più di dieci dipendenti, fra i quali non si computano gli apprendisti, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori interinali.

La comunicazione va presentata alla direzione provinciale del Lavoro (settore ispettivo) e deve contenere l'indicazione delle settimane nelle quali, attraverso la prestazione di lavoro straordinario, il limite delle quarantotto ore è stato superato in assoluto.

Con la nuova circolare, il Ministero chiarisce anche il comportamento da seguire per l'identificazione delle settimane da includere nella comunicazione. Sarà il datore di lavoro a stabilire il periodo di sette giorni da considerare settimana lavorativa, potendo optare per la settimana di calendario che va, quindi, dal lunedì alla domenica. In questo caso nella comunicazione il periodo di riferimento (quattro, sei o dodici mesi) si ferma alla fine delle settimane di calendario, rimandando alla successiva comunicazione gli altri giorni che restano per il compimento del quadrimestre (del semestre o dell'anno).

## **DOCUP OB. 2 (2000 – 2006) Individuazione delle zone ricomprese nell'obiettivo comunitario**

L'inserimento di un Comune o di un comprensorio nei territori individuati come Ob. 2 (Obiettivo 2), riserva alle aziende residenti determinati benefici che vanno dall'innalzamento dell'età per assumere apprendisti, alla possibilità di aderire a bandi per contributi sull'occupazione, al riconoscimento di contributi per

investimenti in impianti e così via. A tale riguardo, di seguito riportiamo, dal DOCUP OB.2 (2000-2006) il complemento di programmazione, che indica le località della nostra Provincia inserite in tale programma Comunitario.